



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 9 DEL 17-02-2023

OGGETTO: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C.N. 9 DEL 01/03/2021

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di Febbraio, con inizio alle ore 14:18, nella sala delle adunanze, in seduta straordinaria di prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MORITTU PIETRO	X		14	DIAFERIA VALENTINA		X
2	FANTINEL FEDERICO	X		15	VELLA GIUSEPPE	X	
3	ARRU GIANLUCA	X		16	GIGANTI GIUSEPPE	X	
4	FLORIS GIACOMO	X		17	CAGGIARI ANTONIO		X
5	CADONI ALESSIA	X		18	VINCIS RITA	X	
6	SPANU GIOVANNI	X		19	PIZZUTO LUCA	X	
7	PILI ALBERTO	X		20	SESTU MATTEO	X	
8	FRATERNALE IVONNE	X		21	MEREU SANDRO	X	
9	GUADAGNINI GIACOMO	X		22	LAI GIAN LUCA	X	
10	FRONTERRE' DIEGO	X		23	GARAU DANIELA	X	
11	GRUSSU LUCA	X		24	ATZORI MONICA	X	
12	CARIA MANUELA	X		25	MELE DANIELE		X
13	CARIA SILVIA	X					

N° Presenti: 22 – N° Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente, Sig. FEDERICO FANTINEL, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 5 dell'Ufficio Tributi avente ad oggetto "Modifiche del regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati di cui alla Deliberazione C.C. n. 9 del 01/03/2021";

L'Assessore Stivaletta illustra la proposta di deliberazione.

Il Presidente, non essendoci interventi per dibattito e dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	22	
Consiglieri assenti	3	Diaferia, Caggiari, Mele
Consiglieri favorevoli	17	
Consiglieri contrari	1	Garau
Consiglieri astenuti	4	Pizzuto, Sestu, Lai, Mereu

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- lo Statuto e il Regolamento Comunale;
- il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il parere dell'organo di revisione;
- l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 5 dell'Ufficio Tributi avente ad oggetto "Modifiche del regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati di cui alla Deliberazione C.C. n. 9 del 01/03/2021";

Alle ore 16,12 entra il Consigliere Caggiari (presenti 23)

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della proposta di deliberazione.

La votazione, per appello nominale, per l'immediata esecutività, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	23	
Consiglieri assenti	2	Diaferia e Mele
Consiglieri favorevoli	18	
Consiglieri contrari	1	Garau
Consiglieri astenuti	4	Pizzuto, Sestu, Lai, Mereu

Pertanto,

visto l'esito della votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva l'immediata esecutività della deliberazione di approvazione della sotto riportata proposta recante per oggetto "Modifiche del regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati di cui alla Deliberazione C.C. n. 9 del 01/03/2021".

OGGETTO: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C.N. 9 DEL 01/03/2021

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

Richiamata la disciplina legislativa inerente il suddetto canone, contenuta nei commi da 837 a 845 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Dato atto che il canone in oggetto ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'art. 1, commi dal 837 al 845, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 dai quali si evince che il canone in oggetto può essere disciplinato dal Comune con proprio Regolamento e che lo stesso è quantificato tenendo conto di diversi parametri tra cui la superficie oggetto di occupazione, anche abusiva, la durata, la tipologia e la zona del territorio comunale dove insiste l'occupazione dell'area pubblica;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01.03.2021 avente a oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione del canone di concessione delle aree pubbliche destinate a mercati" con cui è stato approvato il regolamento comunale che detta le norme del canone in questione;

Visto il vigente regolamento per l'Applicazione del canone di concessione delle aree pubbliche destinate a mercati e, in particolare, l'art. 4 che così dispone:

Art. 4 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 40%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 8,00.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 18 comma 1 lett. 1) del Regolamento sul canone unico patrimoniale.
7. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.
8. Le occupazioni presso il Mercato Civico sono esentate dal canone sull'occupazione di cui al presente regolamento, rimanendo soggette al canone per la gestione delle pulizie, energia elettrica, acqua ecc..

Tenuto conto che si ritiene opportuno procedere alla modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del vigente Regolamento al fine di rendere più omogenea la tariffa per le occupazioni di mercato giornaliero prevedendo, altresì, che sia la Giunta Comunale, per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, a prevedere la riduzione del canone, non in misura fissa, bensì entro la percentuale che va dal 30% al 40% in relazione alle annuali esigenze di bilancio;

Ritenuto pertanto di dover modificare il sopra indicato articolo 4 comma 2 e comma 3, come segue:

- comma 2: *“Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 24 ore e moltiplicata in relazione all’orario effettivo; qualora l’orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera”*;

- comma 3: *“Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone determinato, da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto di una percentuale che va dal 30% al 40%; tale percentuale verrà decisa dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle relative tariffe”*.

Visto l’allegato schema di regolamento per: l’Applicazione del canone di concessione delle aree pubbliche destinate a mercati, riportante le modifiche all’articolo 4, comma 2 e comma 3;

Visto l’allegato A al Regolamento contenente le zone del territorio comunale soggette all’applicazione delle diverse tariffe del canone, che non viene modificato;

Considerati altresì,

- l’art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che *“... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...”*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all’art. 149, che *“... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”*;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *“... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ...”*;

Visti inoltre:

- l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l’esercizio provvisorio sino a quella data;

- l’art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

Acquisiti i pareri favorevoli: - sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile del III Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO

1. Di approvare le seguenti modifiche all’articolo 4 del vigente *“Regolamento per l’Applicazione del canone di concessione delle aree pubbliche destinate a mercati”*, approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 01.03.2021:

- Art. 4 comma 2, così sostituito: *“Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 24 ore e moltiplicata in relazione all’orario effettivo; qualora l’orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera”*;

- Art. 4 comma 3, così sostituito: *“Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone determinato, da applicare agli*

operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto di una percentuale che va dal 30% al 40%; tale percentuale verrà decisa dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle relative tariffe”.

2. Di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1, hanno effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2023;
3. Di dare mandato all’Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per l’Applicazione del canone di concessione delle aree pubbliche destinate a mercati” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche;
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
FEDERICO FANTINEL

IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa